

**524. Regio decreto legge 18 febbraio 1937 n. 595. Norme relative alla protezione dei prodotti dell'industria fonografica.**

*Questo decreto legge è stato pubblicato in Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, Istituto poligrafico dello Stato, Roma, 1937, 595, ed in GU 14 maggio 1937 n. 111. È entrato in vigore il 29 maggio 1937, è stato convertito dalla legge 17 giugno 1937 n. 1251, ed è stato abrogato dalla legge 22 aprile 1941 n. 633.*

Vittorio Emanuele III, per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia  
Visto l'art. 3, n. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di proteggere i dischi e gli altri prodotti dell'industria fonografica;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per la stampa e la propaganda, di concerto coi Ministri per la grazia e la giustizia, per le finanze, e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

**1.** Agli effetti del presente decreto si intende per opera fonografica il disco o qualunque altro prodotto atto a riprodurre, per effetto di registrazione ottenuta con qualsiasi processo tecnico, parole, suoni musicali, canti ed ogni altro suono o rumore.

Opera fonografica originale è quella creata direttamente dalla registrazione dei suoni.

La protezione accordata dal presente decreto compete al produttore dell'opera fonografica originale.

**2.** Il produttore dell'opera fonografica originale ha il diritto:

a) di opporsi a che essa sia, senza la sua autorizzazione, riprodotta in modo diretto o indiretto con qualsiasi processo di duplicazione;

b) di esigere un compenso per la utilizzazione di essa a scopo di lucro, sia a mezzo della radiodiffusione, della cinematografia, della televisione, sia per esecuzione in esercizi pubblici od aperti al pubblico, senza poterne peraltro vietare la esecuzione;

c) di opporsi a che l'utilizzazione di cui al precedente comma sia effettuata in condizioni tali da arrecare grave ed ingiusto pregiudizio alla reputazione del produttore.

**3.** Il compenso di cui all'art. 2, lettera b, è determinato d'accordo tra il produttore e colui che utilizza l'opera fonografica.

In caso di mancato accordo il compenso verrà determinato da un collegio arbitrale composto dai rappresentanti delle competenti associazioni sindacali e da un rappresentante del Ministero per la stampa e la propaganda che lo presiede.

Qualora una delle parti non sia inquadrabile sindacalmente, nominerà un rappresentante di propria fiducia.

Gli esercizi pubblici sono tenuti al compenso di cui alla lettera b dell'articolo 2 solamente nel caso in cui i prezzi normali praticati dagli esercizi stessi subissero un aumento durante il periodo di esecuzione di opere fonografiche e nel caso in cui si eseguissero feste danzanti con mezzi fonografici.

**4.** Nessun compenso è dovuto per l'utilizzazione delle opere fonografiche ai fini dell'insegnamento.

Nessun compenso è altresì dovuto per l'utilizzazione ai fini della propaganda fatta dalle amministrazioni dello Stato o da enti a ciò autorizzati dallo Stato.

**5.** Soltanto le opere regolarmente depositate presso il Ministero per la stampa e la propaganda sono protette dal presente decreto.

Il deposito deve essere accompagnato da una domanda in carta legale diretta al Ministero per la stampa e la propaganda, nella quale devono essere indicati:

1. il nome del produttore;

2. il luogo e la data di formazione dell'opera fonografica originale;

3. il titolo dell'opera registrata e il nome degli autori qualora siano identificabili;

4. tutti gli altri elementi atti ad identificarla.

Il Ministero per la stampa e la propaganda rilascia un certificato comprovante l'avvenuto deposito.

La durata della protezione dell'opera fonografica originale è di trenta anni a decorrere dalla data in cui è stato effettuato il deposito.

Le anzidette disposizioni si applicano anche per le opere fonografiche già in

circolazione all'entrata in vigore del presente decreto, ma la durata della protezione non può in ogni caso superare i cinquanta anni dalla data della formazione.

**6.** Le disposizioni del presente decreto si applicano a titolo di reciprocità ai produttori stranieri.

Il regime di reciprocità è dichiarato con regio decreto.

**7.** Salvo che il fatto non costituisca reato più grave reato, chiunque riproduca in modo diretto od indiretto l'opera fonografica senza autorizzazione prevista nell'art. 2, lettera *a*, è punito con l'ammenda da lire 100 a lire 3000.

**8.** Con decreto reale, su proposta del Ministro per la stampa e la propaganda, di concerto coi Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze e per le corporazioni, saranno emanate le norme di carattere transitorio e quelle per l'esecuzione del presente decreto.

